

**DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 7209 DEL 02/07/2008**

Identificativo Atto n. 681

**DIREZIONE GENERALE SANITA'**

**PROFILASSI DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE). VACCINAZIONE  
OBBLIGATORIA DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA ALLEVATI NEI COMUNI DELLA  
PROVINCIA DI MANTOVA**

## **IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA**

**VISTA** la Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini

**VISTO** il Piano di sorveglianza ed eradicazione delle febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2006/875/CE del 30 novembre 2006;

**VISTO** il Regolamento (CE) 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale

**VISTE** le note del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. DGSA 12667-P e DGSA 13308-P rispettivamente dell'11 e 18 giugno 2008 con le quale vengono date indicazioni sulle modalità di attuazione della campagna vaccinale 2008 nei confronti della Blue Tongue (sierotipo BTV8);

**CONSIDERATA** l'attuale situazione epidemiologica, caratterizzata dalla comparsa in alcuni territori del Nord Italia (Veneto) del sierotipo BTV8, mai riscontrato prima in Italia;

**CONSIDERATO** altresì che la comparsa di tale sierotipo BTV8 ha determinato la definizione di una zona di restrizione alle movimentazioni comprendente, per il territorio lombardo, la provincia di Mantova e che in tale zona perdura il rischio di diffusione della malattia;

**RILEVATO** che i risultati del piano di sorveglianza entomologica, in atto dal 2002, hanno evidenziato la diffusa presenza sul territorio nazionale degli insetti vettori del virus della Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue);

**RITENUTO** di adottare misure di profilassi atte ad impedire la diffusione della malattia e la conseguente insorgenza di una epidemia con gravi ripercussioni sanitarie ed economiche e tali da ostacolare la normale movimentazione degli animali;

**PRESO ATTO** che in seno all'Unità di Crisi Centrale, riunitasi a Roma in data 3 aprile 2008 per definire le misure sanitarie da adottare a seguito della comparsa del sierotipo BTV8, le Regioni hanno concordato di adottare la vaccinazione con presidio immunizzante inattivato;

**PRESO ATTO** altresì che la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta contro la Blue Tongue, prevede la possibilità di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di una specifica campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;

**ACCERTATO** che una prima fornitura del vaccino inattivato è stata resa disponibile dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali dal giorno 17 giugno 2008;

**RITENUTO** di rendere obbligatoria la profilassi vaccinale contro la Blue Tongue, sierotipo BTV8, nei bovini allevati nei Comuni della provincia di Mantova secondo le indicazioni di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto;

**RITENUTO** di applicare, in caso di violazione alle disposizioni del presente decreto, l'art.16 del D.Lvo 9 luglio 2003 n. 225;

**RITENUTO** che tale decreto entra immediatamente in vigore e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità

**VISTA** la legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

### **D E C R E T A**

1. di rendere obbligatoria la vaccinazione contro la Blue Tongue dei bovini allevati nei Comuni della provincia di Mantova, secondo le indicazioni di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto;
2. di applicare, in caso di violazione alle disposizioni del presente decreto, l'art.16 del D.Lvo 9 luglio 2003 n. 225;
3. di stabilire che il presente decreto entra immediatamente in vigore e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità.

Il Dirigente  
dell'Unità Organizzativa Veterinaria  
(Dott. Mario Astuti)

## PREMESSA

Il Ministero della Salute, tenuto conto del parere del CESME (Centro di Referenza sulle Malattie Esotiche di Teramo), che ha definito “non trascurabile” il livello di rischio di diffusione del virus nell’intera pianura Padana e nel restante territorio nazionale, nella riunione dell’Unità di Crisi del 3 aprile 2008, con le Regioni del nord Italia considerate a maggior rischio di introduzione della malattia, ha stabilito di attuare una campagna di vaccinazione di massa nella Zona di restrizione nei confronti del sierotipo 8 con vaccino inattivato.

I Servizi Veterinari hanno il compito di informare gli allevatori su tutti gli aspetti relativi alle operazioni di vaccinazione e in particolare dei vantaggi collegati alla copertura immunitaria degli animali, sia per quanto riguarda la protezione nei confronti della malattia, sia per la possibilità di consentire la libera circolazione dei bovini dalle aree sottoposte a restrizione nel rispetto dei tempi previsti dal Reg. (CE) 1266/07.

## DISPOSIZIONI:

- ❑ Vaccino da utilizzare: vaccino inattivato **ZULVAC 8 BOVIS**
- ❑ Devono essere vaccinati tutti gli animali di età superiore a 2,5 mesi presenti negli allevamenti bovini da riproduzione utilizzando il vaccino inattivato sopra riportato con la pratica di due interventi vaccinali a distanza di tre settimane.; eventualmente possono essere vaccinati gli animali degli allevamenti bovini di altra tipologia produttiva che richiedono di movimentare animali fuori dalla Zona di Restrizione (ZR)
- ❑ L’inoculo del vaccino deve essere praticato esclusivamente nella muscolatura laterale del collo.
- ❑ L’impiego del vaccino deve avvenire nel rigoroso rispetto di quanto riportato nel foglietto illustrativo
- ❑ Il vaccino una volta aperto, deve essere utilizzato entro la stessa giornata; la temperatura di conservazione è tra +2°C e +8°C.
- ❑ La registrazione degli interventi vaccinali deve essere effettuata in conformità a quanto previsto nel successivo punto “Registrazioni”;
- ❑ Per l’effettuazione della campagna vaccinale, tenuto conto che l’intervento è tanto più efficace quanto più velocemente si raggiunge la copertura della popolazione, l’ASL può avvalersi di veterinari liberi professionisti convenzionati, in analogia a quanto avviene per l’attuazione dei piani di profilassi, appositamente formati ed autorizzati.
  - L’importo da corrispondere al veterinario operatore è pari €2,00/capo vaccinato (1° intervento e richiamo dopo 21gg, comprensivo degli adempimenti di registrazione); detto importo non può comunque essere inferiore a €20 per ciascun allevamento, a prescindere dal numero di capi vaccinati, in analogia alla tariffa prevista con DGR VII/12526del 28 marzo 2003.
  - Il materiale per l’effettuazione della vaccinazione (aghi, siringhe..) viene fornito dall’ ASL
- ❑ la ASL predispone e trasmette alla U.O. Veterinaria della Regione Lombardia un piano di vaccinazione, con l’indicazione dei tempi previsti per arrivare il più rapidamente possibile alla copertura degli allevamenti da riproduzione presenti sul territorio.

## **REGISTRAZIONI**

Il Veterinario operatore deve:

- Compilare il modulo SBT09, fornito dall'ASL ed opportunamente adeguato
- Rendicontare settimanalmente l'attività svolta, anche se parziale, mediante la consegna del modulo SBT09 all'ASL,.
- Riportare sul passaporto di ogni singolo bovino la frase: VACCINATO IL gg/mm/aa con ZULVAC 8 BOVIS.
- Riportare sul registro di allevamento per ogni capo vaccinato: VACCINATO IL gg/mm/aa con ZULVAC 8 BOVIS.

La ASL deve:

- provvedere a riportare settimanalmente in BDR Anagrafi zootecniche le informazioni di cui alle schede SBT09, con l'indicazione anche del veterinario vaccinatore, per la trasmissione alla BDN.

I dati registrati saranno disponibili per la rendicontazione delle vaccinazioni e pertanto anche per prestazioni rese dal veterinario L.P. incaricato. Nessuna specifica ulteriore rendicontazione sarà necessaria, in quanto faranno fede i dati presenti in Banca Dati.